



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO

**“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI
INFORMAZIONI NEL SETTORE FISCALE”**

Ecc.ma Reggenza
On.li Consiglieri,

Il presente decreto delegato nasce dalla necessità di avviare il processo di adeguamento delle normative nazionali in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale alle linee indicate dall'OCSE nell'ambito dell'Azione 13 del progetto antielusivo BEPS. L'articolo 65 della Legge 28 dicembre 2018 n.173 prevede la delega che permette di introdurre a San Marino l'obbligo di rendicontazione Paese per Paese.

Si ricorda che il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) consiste in un piano di azioni proposte dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico OCSE con la finalità di contrastare l'evasione fiscale internazionale e lo spostamento dei profitti verso Paesi a fiscalità bassa o nulla. Tale progetto, firmato OCSE-G20, mira a contrastare quindi le pianificazioni fiscali aggressive che portano all'erosione della Base Imponibile ed esamina le problematiche correlate all'evasione fiscale soprattutto con riferimento alle imprese multinazionali. La Repubblica di San Marino si inserisce in questa volontà di stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale, con una propria adesione a tale progetto, avvenuta in data 21 giugno 2016. Con tale adesione è stato possibile evitare l'inserimento della Repubblica di San Marino nella Black List Ue.

Si ritiene importante qui sottolineare alcune premesse da tenere in considerazione:

- in primo luogo si chiarisce che lo scopo del decreto delegato è quello di disciplinare gli aspetti operativi connessi alla cosiddetta rendicontazione Paese per Paese, prevista nell'ambito del più ampio progetto BEPS sviluppato dall'OCSE/G20, ed in particolare dalla sua Action 13 – Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting;
- in tale ambito preme evidenziare come la rendicontazione Paese per Paese (in inglese Country-by-Country Reporting – CbCR) rappresenti, di per sé, solo una parte di un più complesso insieme documentale messo a punto in sede OCSE, al fine di guidare le amministrazioni finanziarie e le imprese multinazionali in un percorso di progressivo riallineamento dei diversi standard adottati a livello globale. In particolare, tali standard forniscono una base documentale condivisa a livello internazionale. Le amministrazioni finanziarie hanno così modo di riferirsi a tali standard per convergere nelle loro attività di verifica in merito alla materia dei prezzi di trasferimento (Transfer Pricing) nelle operazioni tra le diverse entità appartenenti a gruppi multinazionali. Oltre a ciò, si

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31
47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm
T +378 (0549) 882 661 F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

auspica in tal modo che i contribuenti possano adottare tali standard in base al quadro normativo di volta in volta applicabile in ogni singola giurisdizione;

- presso le sedi parigine dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), i lavori sull'Azione 13 del pacchetto BEPS sono seguiti da un gruppo apposito che si è concentrato in particolare su un requisito, quello di sviluppare regole che riguardano la documentazione relativa ai prezzi di trasferimento per far sì che le amministrazioni pubbliche siano in grado di raggiungere più efficacemente la trasparenza, tenendo in considerazione i costi di adeguamento a carico delle imprese;

- le regole che devono essere sviluppate, secondo le linee dell'Azione 13 del BEPS, dovranno includere degli obblighi a carico delle multinazionali affinché forniscano alle giurisdizioni le informazioni necessarie per individuare i Paesi dove sono allocati, su scala globale, i loro redditi, la loro attività economica e l'ammontare delle imposte assolute. A tal fine sono stati predisposti dei modelli uniformi da adottare nel processo di implementazione della stessa Azione 13;

- dalla struttura del report pubblicato nel 2015, dove si delineano le finalità e i contenuti dell'Azione 13, si evince quanta importanza viene data al tema dei prezzi di trasferimento dato che tutto il report è sostanzialmente rappresentato da un corposo capitolo (*Chapter V*) riferito alla documentazione da trasmettere per rispettare le linee guide proprio sul *Transfer Pricing*. Tale documentazione si suddivide in *Master File*, *Local File* e *Country-by-Country report*. Come allegato il report stesso riporta quello che si può considerare il "pacchetto di implementazione dell'Azione 13" dove si forniscono dei veri e propri modelli sia della legislazione di riferimento, sia della Convenzione multilaterale tra le autorità competenti da far firmare ad ogni singola giurisdizione aderente al Quadro Inclusivo dove l'intenzione è quella di creare un sistema di scambio di informazioni rilevanti al fine di poter valutare se i prezzi di trasferimento (*Transfer Pricing*) siano stati applicati correttamente nelle operazioni infra gruppo.

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che il decreto in oggetto incide unicamente sul quadro normativo, che implementa il modello della base legislativa suggerita nel report dell'Azione 13, relativamente alla rendicontazione Paese per Paese, senza intervenire sugli ulteriori aspetti documentali, che verranno valutati specificamente al momento opportuno.

Le linee che con il presente decreto si sono seguite prevedono quindi principalmente l'obbligo allo scambio automatico di informazioni, stabilendo che la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale, residente fiscalmente nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modificazioni, deve presentare all'Ufficio Tributario una rendicontazione Paese per Paese.

Con il presente decreto si intendono stabilire le modalità, i termini, gli elementi e le condizioni per l'obbligo di trasmissione annuale della sopra citata rendicontazione.

Nello specifico, è tenuta alla presentazione della rendicontazione la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale che ha raggiunto un fatturato consolidato, nel periodo d'imposta

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31
47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm
T +378 (0549) 882 661 F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro. Tale soggetto non deve a sua volta essere controllata, direttamente o indirettamente, da altra impresa del gruppo multinazionale stesso o da altri soggetti tenuti a tale obbligo di rendicontazione. Considerando che a San Marino non è presente una normativa in materia di bilancio consolidato che ne preveda l'obbligo, le condizioni e i criteri di redazione, è stato previsto l'inserimento di una norma transitoria con la quale dare la possibilità agli operatori residenti sammarinesi di determinare, in mancanza dello strumento consolidato, se sono obbligati o meno alle rendicontazioni di cui al presente decreto.

Il decreto qui presentato non è il primo che viene adottato nell'ambito del progetto BEPS, considerando che con il meeting OCSE di Kyoto (dal 30 giugno al primo luglio 2016) sono partiti i lavori finalizzati a dare effettiva attuazione al cosiddetto "Pacchetto BEPS". Tale progetto comprende 15 Azioni e, tra le linee di azioni previste, ve ne sono 4 (Minimum Standard) che vengono considerate come modifiche necessarie che gli Stati aderenti recepiscano ed implementino e che riguardano:

1. il contrasto alle pratiche fiscali dannose (Azione 5). Su questa Azione la Repubblica di San Marino ha già avviato il processo di adeguamento ai relativi standard con la predisposizione di una normativa ad hoc (Decreto - Legge 258 giugno 2018 n.76, ratificato dal Decreto - Legge 25 settembre 2018 n.123 - Disciplina del regime per la detassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali) e di una relativa circolare applicativa, documenti che sono poi stati sottoposti ad una valutazione positiva in occasione del meeting organizzato dal gruppo di lavoro apposito dell'OCSE nella settimana 15 - 19 ottobre 2018, a Parigi;
2. il contrasto all'uso illecito degli accordi contro le doppie imposizioni (Azione 6);
3. lo scambio di informazioni (Azione 13, che viene in parte implementato anche grazie al decreto qui presentato, unitamente alla firma, in data 10 ottobre 2018, dell'Accordo tra le autorità competenti - CbC MCAA);
4. la risoluzione amichevole delle controversie (Azione 14).

Tali quattro Azioni compongono una struttura completa di interventi elaborati dall'OCSE e dal G20, il Quadro Inclusivo (*Inclusive Framework*), con le seguenti finalità:

- sviluppare standard comuni con riguardo alle questioni BEPS;
- esaminare l'attuazione degli standard minimi concordati attraverso un sistema di monitoraggio efficace;
- monitorare le problematiche BEPS, tra cui le sfide fiscali sollevate dall'economia digitale;
- facilitare i processi di implementazione da parte dei Paesi membri, fornendo ulteriori indicazioni e supportando lo sviluppo di una serie di strumenti e di una guida per sostenere i Paesi in via di sviluppo.

Si ricorda inoltre che le questioni sopracitate e affrontate dall'OCSE sono state fatte proprie anche dall'Unione europea, la quale ha iniziato a legiferare in coerenza con i nuovi standard

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31
47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm
T +378 (0549) 882 661 F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

antielusivi, elaborando norme ed ipotizzando misure sanzionatorie ben più gravose di quelle predisposte dall'OCSE, tra cui la creazione di una propria *black list Ue* in cui inserire tutti i Paesi terzi (quindi, non membri dell'Ue), che non sono conformi agli Standard Minimi BEPS. L'Organismo dell'Unione europea che si occupa della redazione ed aggiornamento di questa lista è il "Gruppo Codice di Condotta" e, al momento, San Marino è in un elenco di Paesi che hanno avviato un percorso di adeguamento, ma tale processo non è ancora stato completato ed è pertanto annualmente monitorato.

Gli attuali criteri di valutazione ai fini del non inserimento nella *black list Ue* sono tre:

1. attuazione di un sistema di scambio automatico di informazioni. Su questo criterio la Repubblica di San Marino è conforme, avendo aderito ed attuato il Sistema CRS;
2. rispetto di regole di "leale" tassazione (conformemente a quanto disposto dallo standard minimo Azione 5 del progetto BEPS);
3. attuazione degli altri standard minimi del progetto Base Erosion and Profit Shifting rappresentati dalle Azioni 6, 13 e 14.

Con tali presupposti, immediata è stata dunque la considerazione da parte della Repubblica di San Marino di valutare l'adesione al "pacchetto BEPS" e, in data 21 giugno 2016, con lettera prot. n.67877, in risposta alla lettera ricevuta il 24 maggio 2016 da parte del Segretario Generale dell'OCSE Angel Gurría, l'allora Segretario di Stato di San Marino per le Finanze e il Bilancio accettò a nome del Governo, l'invito, i termini e le condizioni affinché la Repubblica di San Marino possa considerarsi membro delle giurisdizioni che intendono implementare il "BEPS package", definendo di fatto una ufficiale volontà per l'adesione al progetto da parte della Repubblica di San Marino. Con riguardo ai tempi di implementazione, il Segretario di Stato aveva in quell'occasione fatto presente di tenere in considerazione sia le dimensioni sia le caratteristiche e l'economia della Repubblica di San Marino.

L'adesione della Repubblica di San Marino al Quadro Inclusivo venne poi resa ufficiale da parte dell'OCSE in occasione del già citato meeting inaugurale che vedeva riuniti tutti i ministri delle Finanze delle giurisdizioni aderenti, che si è tenuto dal 30 giugno al 1° luglio 2016 a Kyoto. Con tale adesione si è poi reso necessario rendere coerenti le norme di diritto interno che riguardano le attività transfrontaliere con i seguenti obiettivi:

- limitare quei punti deboli delle norme attuali che generano opportunità per l'erosione della base imponibile e per lo spostamento dei benefici fiscali;
- ristabilire fiducia nei confronti del sistema tributario internazionale;
- assicurare che i benefici siano ottenuti laddove si sviluppino effettivamente le attività economiche e si generi valore;
- rafforzare il cosiddetto criterio dell'attività sostanziale per le norme internazionali in vigore e il migliorare la trasparenza e la sicurezza giuridica.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31
47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm
T +378 (0549) 882 661 F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

Un aspetto chiave del progetto, nella pianificazione della strategia fiscale è, senza dubbio, quello che possiamo definire "implementazione delle Azioni", su cui si sviluppa il progetto BEPS, tramite cambiamenti nella legislazione, nella prassi nazionale e nell'applicazione delle disposizioni previste nei Trattati fiscali, anche tramite lo strumento delle Convenzioni multilaterali.

Subito dopo l'adesione al Quadro Inclusivo, in data 12 luglio 2016, nella Repubblica di San Marino, con delibera n.14 della seduta del Congresso di Stato del 12 luglio 2016 - Istituzione di un Gruppo Tecnico di Lavoro finalizzato all'implementazione del "pacchetto BEPS", si è creato un Gruppo Tecnico di Lavoro con il fine di seguire l'implementazione delle quattro Azioni minimum standard del progetto BEPS.

Il decreto delegato è quindi il frutto di un lavoro che mira al rispetto sia degli impegni assunti con l'adesione al Quadro Inclusivo da parte della Repubblica di San Marino, sia dell'esigenza di mantenere un equilibrio tra le finalità dei modelli dell'Azione 13 del BEPS e il salvaguardare il più possibile le peculiarità del contesto sammarinese con le sue tipicità.

IL SEGRETARIO DI STATO

- Eva Guidi -

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31
47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm
T +378 (0549) 882 661 F +378 (0549) 882 244